

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Francesco LOGRIECO	Componente
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Carlo ALLORIO	“
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Donatella CERE’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Arturo PARDI	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Salvatore SICA	“
- Avv. Francesca SORBI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Mauro Iacoviello ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dal dott. [RICORRENTE] avverso la decisione in data 21/5/15, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sulmona ha disposto la sua cancellazione dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati;

Il ricorrente, dott. [RICORRENTE] non è comparso;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Salvatore Sica;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Con delibera del 7 ottobre 1999, il dott. [RICORRENTE] veniva iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sulmona. A seguito del rilascio del certificato di compiuta pratica ottenuto il 10 dicembre 2001, il dott. [RICORRENTE] non richiedeva l'abilitazione al patrocinio sostitutivo.

Con delibera n. 204 del 21 maggio 2015, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sulmona disponeva la cancellazione del dott. [RICORRENTE] dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati, con tale motivazione:

“considerato che secondo l'art. 17 comma 10 lettera b) della Legge n. 247/2012 «...la cancellazione dal registro dei praticanti è deliberata dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica...L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione sostitutiva al patrocinio»;

- visto che in data 10.12.2001 otteneva il certificato di compiuta pratica e che non ha chiesto né può chiedere l'abilitazione sostitutiva al patrocinio”

Avverso tale provvedimento di cancellazione, il dott. [RICORRENTE], a mezzo di difensore cassazionista, propone ricorso tempestivo al Consiglio Nazionale Forense, per i seguenti motivi:

- violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 2 e dell'art. 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247: con detto motivo il ricorrente da un lato ritiene che la cancellazione sia stata disposta in assenza del regolamento previsto dall'art. 15, comma 2 L. 247/2012 e, dall'altro lato, che risulta violato l'art. 17, comma 12 L. 247/2012 per non

avere il COA, prima di deliberare la cancellazione, invitato l'iscritto a presentare le proprie osservazioni e ad essere ascoltato;

- violazione e falsa applicazione dell'art. 17 comma 10 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Eccesso di potere: a parere del ricorrente, al caso di specie dovrebbe applicarsi l'art. 8 RDL 1578/1933, che non prevede alcuna ipotesi di cancellazione dall'albo del praticante avvocato per questione temporali, e non l'art. 17 L. 247/2012; ritiene, inoltre, di poter continuare ad essere iscritto all'albo posto che avrebbe ancora diritto di richiedere l'abilitazione al patrocinio sostitutivo

Per tali motivi, il ricorrente chiede l'annullamento della delibera impugnata e la reinscrizione nell'albo dei praticanti avvocati.

DIRITTO

Con il primo motivo il ricorrente ritiene che la cancellazione sia stata disposta in assenza del regolamento previsto dall'art. 15, comma 2, L. 247/2012.

Il regolamento richiamato (D.M. 17-03-2016 n. 70, regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2016 n. 116.

Per espressa previsione dell'art. 1 di detto regolamento, esso *“si applica ai tirocini iniziati a partire dalla sua entrata in vigore”*, mentre per i tirocini in corso alla data di entrata in vigore, come quello del dott. [RICORRENTE], *“continua ad applicarsi la normativa previgente, ferma restando la riduzione della durata a diciotto mesi e la facoltà del praticante di avvalersi delle modalità alternative di svolgimento del tirocinio”*.

Ne deriva che la cancellazione disposta dal COA di Sulmona non avrebbe dovuto tenere conto del regolamento ministeriale (cfr. parere del CNF n. 75 del 22 giugno 2016).

In riferimento, poi, alla eccepita violazione dell'art. 17, comma 12 L. 247/2012, in via preliminare si osserva che, in base a detto articolo, il COA, prima di deliberare la cancellazione, invita l'iscritto con lettera raccomandata a fornire le proprie osservazioni.

Tuttavia, tale adempimento è circoscritto alle sole ipotesi in cui il COA rilevi la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione previsti dal comma 4 dell'art. 17.

Nel caso in esame, invece, la cancellazione del dott. [RICORRENTE] non è stata disposta per mancanza di un requisito per l'iscrizione, ma per una questione temporale.

Pertanto, correttamente, il COA di Sulmona non ha ritenuto necessaria la previa audizione dell'iscritto.

Nel merito, il ricorrente richiede che il provvedimento di cancellazione abbia violato l'art. 8 RDL 1578/1933, in quanto detta norma non prevede una durata massima dell'iscrizione nell'albo dei praticanti avvocati semplici.

Occorre evidenziare che effettivamente l'art. 8 RDL 1578/1933 individua un limite temporale di permanenza nell'albo (nel caso 6 anni) per la sola fattispecie di iscrizione nel registro dei praticanti avvocati abilitati.

Alla scadenza dei sei anni, il COA può legittimamente provvedere alla cancellazione dell'iscritto dal relativo registro speciale dei praticanti abilitati.

La scadenza dei sei anni, tuttavia, non comporta anche la cancellazione dal registro dei praticanti avvocati semplici.

Sul punto, si è espressa la Cassazione SS.UU. 30 giugno 2008 n. 17761 *“In tema di pratica forense, l'art. 8 del r.d.l. n. 1578 del 1933 prevede uno speciale registro in cui sono iscritti i laureati in giurisprudenza che svolgono la pratica per la professione di avvocato, i quali, dopo un anno dalla iscrizione, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare limitatamente a determinati procedimenti, il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro medesimo. Una volta decorso il sessennio, l'iscritto non potrà più esercitare detto patrocinio, senza però dover subire la cancellazione dal registro anzidetto, in assenza di specifica previsione normativa che la contempa, potendo, quindi, mantenere l'iscrizione per coltivare l'interesse a proseguire la pratica forense non in veste informale, ma con una precisa qualifica ed in un rapporto di giuridica dipendenza con un professionista già abilitato”* (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione del Consiglio Nazionale Forense che aveva accolto l'impugnazione di un praticante avvocato cancellato dal relativo registro dal competente Consiglio dell'ordine alla scadenza del sessennio per l'abilitazione al patrocinio).

L'iscritto, quindi, decade dallo status di praticante abilitato dopo il sessennio ma non di praticante avvocato semplice.

L'iscrizione all'albo da parte del praticante semplice può permanere fin quando lo stesso non superi l'esame di abilitazione.

Del resto, il dott. [RICORRENTE] avrebbe ancora la facoltà di essere iscritto nel registro dei praticanti, posto che la lett. b) del comma 10 dell'art. 17 L. 247/2012 prevede che *“l'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo”*

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 febbraio 2017;

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 3 agosto 2017

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria